

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-492 del 03/02/2017
Oggetto	Rif. SUAP prot 4912 del 23/05/2016. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta CARROZZERIA FILIPPI di Filippi Angelo e Galeone Giuseppe e C. per insediamento di Colorno. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-497 del 01/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tre FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n.2170 del 21/12/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Delibera della Giunta Provinciale N. 195/2011 con cui sono state introdotte semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera;
- la Delibera di Giunta Provinciale N. 654/2010 con cui è stato approvato lo schema di convenzione con ARPA per lo svolgimento delle attività per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale di competenza della Provincia di Parma;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est P.se in data 23/05/2016 prot. n. 4916, acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 8209 del 23/05/2016, presentata dalla Ditta Carrozzeria Filippi di Filippi Angelo e Galeone Giuseppe & C. snc, con legale rappresentante e gestore il Sig. Angelo Filippi, con sede legale in Colorno, via Bottego n. 56 e stabilimento ubicato al medesimo indirizzo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** per cui la Ditta risulta essere stata autorizzata dal SUAP in data 28/05/2013;
- **autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha chiesto il proseguimento senza modifiche. La Ditta risulta autorizzata con procedura semplificata a seguito di presentazione di domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale acquisita dalla Provincia di Parma al prot.n.60572 del 07/07/2008;
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

- che in data 15/07/2016 prot. n. PGPR 11678 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 9306 del 14/06/2016;

- considerato che l'istanza risulta correttamente presentata;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

RILEVATI

i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di parere di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma inviate con note prot. n. PGPR 17393 del 18/10/2016;

- il parere favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso dal Consorzio Bonifica P.se in data 03/11/2016 prot. n. 7397, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PGPR 19099 del 15/11/2016, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

- il parere favorevole, per quanto di competenza, espresso dal Comune di Colorno con nota del 10/11/2016 prot. n. 12440, acquisito prot. Arpae n. PGPR 19099 del 15/11/2016, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

CONSIDERATO che in merito alla matrice scarichi idrici:

che la Ditta dichiara nella domanda AUA sopra richiamata che, in riferimento all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma *"...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013" relativamente agli scarichi di acque reflue..."*;

che lo scarico ricade in area poco vulnerabile, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Carrozzeria Filippi di Filippi Angelo e Galeone Giuseppe & C. snc, con legale rappresentante e gestore il Sig. Angelo Filippi, con sede legale in Colorno, via Bottego n. 56 e stabilimento

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

ubicato al medesimo indirizzo, relativamente all'esercizio dell'attività di "carrozzeria" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'attività di cui al punto 4. 1 dell'Allegato IV alla DGR 2236/2009 e s.m.i. comprendente i punti di emissione identificati, nella documentazione domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale acquisita dalla Provincia di Parma al prot.n.60572 del 07/07/2008 come si seguito riportato:
 - Emissione N. 01 - Cabina di Verniciatura (Fase di verniciatura)
- Cabina di Verniciatura (Fase di appassimento);
 - Emissione N. 02 – Impianto termico a metano (174 KW);
 - Emissione N. 03 – Levigatura
 - Emissione N. 04 – Pulizia Pistole
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

S1 (come indicato nella documentazione d'istanza):

- tipo di reflu scaricato: acque reflue industriali derivanti dal lavaggio autovetture e acque meteoriche di dilavamento delle piazzole per la sosta di veicoli incidentati previo trattamento in dissabbiatore, disoleatore ed bio-ossidazione; acque reflue domestiche (pretrattate in parte in degrassatore) previo trattamento in fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico;
- dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 10 + 7 A.E.;
- corpo idrico ricettore: Fosso dell'Ospedale intubato;
- bacino: Torrente Enza;
- portata media: 0,0000051 mc/s;
- portata massima: 0,0000064 mc/s.

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del

presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Consorzio Bonifica P.se del 03/11/2016 prot. n. 7397 e nel parere del Comune di Colorno del 10/11/2016 prot. n. 12440 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico S1:

- 1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza.
- 2) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.
- 3) Il Titolare dello scarico provvederà a produrre 1 (una) autoanalisi all'anno per lo scarico S1. Tale analisi ed il relativo verbale di prelievo andranno inviati ad Arpae Sezione Provinciale di Parma. Si precisa che ogni analisi eseguita dovrà essere inviata subito dopo l'effettuazione del prelievo e a seguito di rilascio del rapporto di prova certificato da laboratorio abilitato. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae Sezione Provinciale di Parma.
- 4) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.
- 5) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.
- 6) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 7) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di

controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:

a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;

b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.

8) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.

9) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.

10) In caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

11) La gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza della Ditta non inviate al trattamento depurativo dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della D.G.R. N.1860 del 2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa

vigente.

per le emissioni in atmosfera, al rispetto delle pertinenti prescrizioni previste per ogni tipologia di impianto-attività dalla D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Colorno del 10/11/2016 prot. n. 12440 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Unione Bassa Est P.se si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Unione Bassa Est P.se. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Unione Bassa Est P.se, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Colorno e Consorzio Bonifica P.se.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

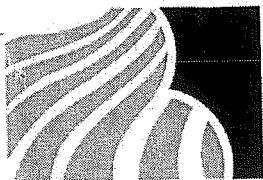
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Unione Bassa Est P.se all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 17396/2016

IL DIRIGENTE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)



CONSORZIO
BONIFICA
PARMENSE

Prot. PGR 19099 del
15/11/16

UNIONE BASSA EST PARMENSE	
11 NOV 2016	
Prot. n.	12272
Cat.	08
Il Sindaco	Il Segretario Comunale

Prot. N. 7397 Data: 13 NOV 2016

Spett.le
Unione Bassa Est Parmense
Sportello "A" di Colorno (PR)
Ufficio Tecnico - Edilizia Privata
Via Cavour, 9
43052 COLORNO (PR)
Alla c.a. dell'Arch. Maurizio Albertelli

OGGETTO: Domanda di autorizzazione (A.U.A.) inoltrato, allo sportello del Comune di Colorno, dalla Ditta "Carrozzeria Filippi snc" con sede in Colorno via Bottego. Parere di competenza.

Con riferimento alla Vostra richiesta, pari oggetto, si comunica che per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi, nulla osta al rilascio del provvedimento autorizzativo richiesto "A.U.A.", alla Ditta "Carrozzeria Filippi snc" con sede in Colorno, via Bottego. Si allega copia della concessione rilasciata dallo scrivente nel 2009, provvedimento autorizzativo in corso di validità.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Meuccio Berselli)

CD/AL

Piazzale Barezzi, 3 43121 PARMA tel. 0521 .381311 fax 0521 .381309
www.bonifica.pr.it info@bonifica.pr.it C.F. 92025940344
PEC: protocollo@pec.bonifica.pr.it



CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

PARMA

Uffici:

P.le Barezzi, 3 - 43100 Parma

Tel. (0521) 381311

Telefax (0521) 381309

Cod. Fisc. N. 92025940344

C.C. Post. N. 14034433

Spett.le

Carrozzeria Filippi (Provincia di Parma)

Via Bottego, 56

43052 Colorno-PR

CF/PI: 01511840348

Prot. N. **7234** - Data: **05 OTT. 2009**

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER LAVORI, ATTI O FATTI RISPETTO ALLE OPERE DI BONIFICA

DITTA CONCESSIONARIA: Carrozzeria Filippi (Provincia di Parma)

CANALE: OSPEDALE (FOSSO DELL')

UBICAZIONE: FOGLIO 33 MAPPALE 147 VIA BOTTEGO 56 COLORNO

CONCESSIONE: Scarico diretto delle acque reflue civili e meteoriche in canale Consorziale.

DURATA: dal 12/10/2009

al 11/10/2028

PATTI DELLA CONCESSIONE

Art. 1° - La concessione, a norma del Regolamento sulle bonificazioni approvato con R.D. 08.05.1904 n° 368, e della L.R. n° 7 del 14/02/2004, s'intende accordata in via affatto precaria per la durata soprastabilita, ferma in ogni caso l'insindacabile facoltà del Consorzio di procedere in qualsiasi momento alla revoca o alla modifica della concessione o all'imposizione di nuove condizioni, comprese eventuali variazioni del canone annuo, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta alcuna.

Art. 2° - La concessione è assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e perciò il concessionario si obbliga di tenere sollevato ed indenne il Consorzio da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente concessione potesse da chiunque provenirgli, in particolare la ditta dovrà ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione dovuta per legge.

Art. 3° - Il concessionario, ottenuta la presente concessione, preannunzierà al Consorzio la data d'inizio dei lavori, restando stabilito che gli stessi dovranno essere da lui eseguiti nei termini e secondo le prescrizioni che seguono e quelle che gli verranno comunicate dal personale del Consorzio.

Art. 4° - Il concessionario è tenuto a conservare in regolare stato di manutenzione l'opera concessa e non potrà apportarvi modificazioni di sorta senza il preventivo nulla osta del Consorzio; avrà inoltre l'obbligo di riparare a sue spese tutti i danni derivanti dalle opere e dagli atti o fatti permessi.

Art. 5° - Allo scadere della concessione, o al momento in cui essa venisse revocata il concessionario, salvo specifico patto in contrario, dovrà immediatamente rimuovere le opere oggetto della concessione e mettere in pristino le pertinenze consorziali manomesse, riparando tutti i danni arrecati.

Art. 6° - Non ottemperando il concessionario alle disposizioni impartite dal Consorzio per la manutenzione e la rimozione delle opere concesse, il Consorzio stesso vi provvederà d'ufficio rivalendosi delle spese incontrate a tutto carico del concessionario inadempiente.



CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

PARMA

Art. 7° - In caso di trapasso di proprietà la concessione si intenderà revocata e l'opera dovrà venire rimossa a meno che il concessionario non intenda conservarla a vantaggio del nuovo proprietario al quale pertanto farà obbligo di osservare gli impegni da esso assunti con la presente concessione, dandone immediata comunicazione al Consorzio.

Art. 8° - La inadempienza del concessionario o suo eventuale avente causa a qualcuna delle condizioni del presente atto o la inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento inerenti alla conservazione delle opere di bonifica, potrà, di per sé sola, essere causa di immediata decadenza della concessione.

Art. 9° - Per ogni effetto legale derivabile dal presente disciplinare il concessionario elegge il proprio domicilio in Parma, presso la sede del Consorzio.

Art. 10° - Le spese tutte inerenti all'atto di concessione, nonché quelle della sua eventuale trascrizione, saranno a carico del concessionario.

Art. 11° - Il presente atto di concessione, che è senz'altro impegnativo per il concessionario, è subordinato, per quanto riguarda il Consorzio, all'apposizione in calce della firma del Presidente.

Art. 12° - Il concessionario, in riconoscimento della precarietà della concessione e delle condizioni inerenti, sarà tenuto al pagamento del canone annuo di:

Euro 50,00 (cinquanta/00) per due collettori di scarico

oltre le spese di notifica da corrispondersi secondo le modalità fissate nella cartella dei pagamenti che ogni anno sarà tempestivamente recapitata al concessionario. Mancando il concessionario al pagamento del canone stabilito alla sua scadenza o al massimo nei successivi 15 giorni, sarà applicata un'indennità di mora pari al 6% delle somme dovute.

Art. 13° - Si autorizza, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti ai terzi, lo scarico delle acque meteoriche e reflue civili nel Canale Consorziale denominato "FOSSO DELL'OSPEDALE" così come riportato sugli elaborati grafici allegati alla domanda, per un volume totale stimato annuo di metri cubi 360 di cui: metri cubi 300 per il meteorico e metri cubi 60 per il refluo civile. Si precisa che le caratteristiche qualitative dell'acqua scaricata dovranno essere comunque conformi alla tabella 3 dell'allegato 5 al D.L. 152 dell'11/05/1999 e successivo D.L. 152/2006.

Art. 14° - Lo scarico di cui al precedente articolo potrà essere recapitato al canale Consorziale tramite 2 collettori finali provenienti da rete fognarie separate e così distinti:

S1- collettore finale di scarico, con tubo in PVC del diametro di mm 200 inserito nel manufatto di tombinatura del canale, per lo scarico delle acque reflue civili e meteoriche di dilavamento dei piazzali, dei parcheggi e delle aree di sosta/transito, depurate mediante impianto di depurazione così come viene descritto sugli elaborati di progetto allegati alla domanda.

S2- collettore finale di scarico, con tubo in PVC del diametro di mm 140 inserito nel manufatto di tombinatura del canale, per lo scarico delle acque meteoriche provenienti dai pluviali del capannone e dell'area sul lato ovest così come evidenziato sulle planimetrie di progetto allegate alla domanda.

Art. 15° - i collettori di scarico finali di scarico si dovranno immettere nel manufatto di tombinatura mediante innesti a perfetta tenuta idraulica e nel rispetto strutturale della tombinatura medesima.

Art. 16° - Si consiglia di dotare gli scarichi di un dispositivo antirigurgito per evitare possibili allagamenti dovuti al riflusso di acque provenienti dal corpo recettore durante eventi meteorici e/o durante la distribuzione di acqua ad uso irriguo.



CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

PARMA

Art. 17° - La rete scolante del complesso non dovrà, in nessun caso, essere adoperata per l'allontanamento delle acque di scarico, meteoriche e le reflue civili e industriali, provenienti da futuri ampliamenti e/o dalle aree circostanti il comparto oggetto della presente concessione.

Art. 18° - Il concessionario solleva il Consorzio della bonifica parmense da ogni e qualsiasi responsabilità ed obbligo per danni che potessero derivare a proprietà terze ed agli immobili asserviti dallo scarico in argomento, sia durante l'esecuzione dei lavori sia durante l'esercizio dello scarico medesimo.

Art. 19° - Tutti i vincoli e le prescrizioni con valenza anche futura contenuti nella presente concessione, dovranno essere trasferiti agli eventuali successivi subentranti nella titolarità delle opere autorizzate con la presente, mediante esplicita citazione negli atti notarili conseguenti.

Art. 20° - L'inizio dei lavori dovrà essere anticipatamente comunicato all'Assistente di zona Geom. Bandini Umberto (tel. 335/7433142 per la necessaria sorveglianza e la verifica di quote e misure.

La Concessione è rilasciata su conforme parere favorevole dell'ufficio concessioni che ha condotto la relativa istruttoria tecnico-amministrativa di competenza.

Visto: IL TECNICO CAPO SETTORE
(Geom. Cesare Balestra)

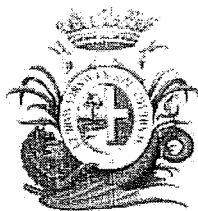
Visto: IL DIRETTORE
(Dott. Amilcare Bodria)

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Ing. Andrea Darecchio)

LA DITTA CONCESSIONARIA

AL

prot. PGPR 19099
del 15/11/16



COMUNE DI COLORNO

Provincia di Parma

UFFICIO TECNICO - AMBIENTE



Via Cavour n. 9

☎ 0521/313711 - ☎ 0521/313744

Cod. Fiscale e Part. IVA 00226180347

Prot.12440

Colorno, lì 10 novembre 2016

Spett.le
SUAP Sportello "A" di Colorno
Via Cavour, 9
43052 COLORNO

protocollo@postacert.comune.colorno.pr.it

**OGGETTO: OGGETTO: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R.
N.59/2013 - RICHIEDENTE DITTA CARROZZERIA FILIPPI SNC - RIFERIMENTO SUAP PROT.4912
DEL 23/05/2016. PARERE DI COMPETENZA.**

Con riferimento alla comunicazione ARPAE SAC prot.PGPR/2016/8209 ed alla richiesta di parere pervenuta dal SUAP Unione Bassa Est Parmense sportello "A" di Colorno prot.11537 del 24/10/2016, in relazione all'istanza di A.U.A. presentata dalla ditta Carrozzeria Filippi Snc per il proprio insediamento di Colorno via Bottego n.56 e vista la documentazione pervenuta, si esprimono le valutazioni di seguito elencate.

Emissioni acustiche

L'insediamento di via Bottego n.56 della ditta in oggetto è ubicato in un'area produttiva cui è stata attribuita, nella classificazione acustica comunale approvata con atto C.C. n.48 del 27/10/2010, la classe IV per le "aree di intensa attività umana" caratterizzate dalla forte prevalenza di attività terziarie e commerciali. Si prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'impatto acustico pervenuta in data 10/11/2016 prot.12198 sottoscritta dal geom. Manfrini Valerio tecnico incaricato dalla ditta, da cui risulta che "... ai sensi dell'art.8, commi 3 bis e 5 della legge n.447/1995 e s.m.i. e dell'art.4, comma 2 del DPR n.227/2011, le emissioni derivanti dall'attività svolta della ditta Carrozzeria Filippi Snc ubicata in Colorno via Bottego n.56 rispettano i requisiti di protezione acustica previsti per tale area dalla classificazione acustica comunale approvata con atto C.C. n.48 del 27/10/2010 e che, ai sensi dell'art.10, comma 4, della Legge Regionale Emilia-Romagna n.15/2001, la medesima attività non induce significativi aumenti dei flussi di traffico non essendosi verificata alcuna variazione rispetto alla precedente autorizzazione che viene ricompresa nella pratica dell'AUA".

L'attività pertanto risulta compatibile con la classificazione acustica comunale in vigore.

Scarichi idrici

Si prende atto del "nulla osta" prot.7379 del 03/11/2016 rilasciato dal Consorzio Bonifica P.se per lo scarico in canale consortile dei reflui liquidi e delle acque meteoriche provenienti dall'insediamento della Carrozzeria Filippi Snc, così come disciplinato dalla concessione prot.7234 del 05/10/20009. Per quanto concerne l'applicabilità dell'art.18 del vigente Regolamento di fognatura e depurazione di ATO (ora ATERSIR), già oggetto di richiesta di chiarimento nel corso dell'esame della documentazione pervenuta, si prende atto della dichiarazione del tecnico incaricato dalla ditta del 14/07/2016 prot.7724 con cui si segnalava l'impossibilità di allacciarsi alla

pubblica fognatura in quanto "... tra la testa della fognatura comunale esistente sita in via Bottego e la Carrozzeria Filippi è presente un canale intubato che non consente il proseguimento della fognatura (omissis...); pertanto si ricade nella casistica di deroga all'obbligo di allaccio in quanto trattasi di caso in cui lo stesso risulta ostacolato da impedimenti non rimuovibili".

Peraltro tale situazione era già emersa nell'iter che portò al rilascio alla stessa ditta dell'autorizzazione allo scarico sancita con atto conclusivo del SUAP prot.4128 del 28/05/2013 sulla base dell'autorizzazione rilasciata dall'allora Servizio Ambiente della Provincia di Parma prot.37723 del 27/05/2013, documenti che si allegano alla presente comunicazione.

Il nostro Ufficio Ambiente (tel.0521.313734 e-mail: ambiente@comune.colomo.pr.it) è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

**Il Responsabile del III Settore
Assetto ed Uso del Territorio
(arch. Maurizio Albertelli)**



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.